RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI

BLU BANCA S.P.A.

SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A. IN BLU BANCA S.P.A.

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-quinquies del Codice Civile

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

DI BLU BANCA S.P.A.

Gentili Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di BLU Banca S.p.A. (di seguito, "**BLU Banca**") in conformità a quanto previsto dall'articolo 2501-*quinquies* codice civile, al fine di illustrare sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare Valconca S.p.A. (di seguito, "**BPV**") in BLU Banca ed in particolare i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni delle società interessate.

1. PREMESSE

I Consigli di Amministrazione di BLU Banca e BPV, rispettivamente nella seduta del 23 giugno 2022 e in quella del 20 giugno 2022, hanno approvato il progetto comune di Fusione (di seguito, il "**Progetto di Fusione**") relativo alla fusione per incorporazione di BPV in BLU Banca ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile (di seguito, la "**Fusione**").

Si premette che, in considerazione del coinvolgimento di due società bancarie, la Fusione è soggetta all'autorizzazione preventiva da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ("**TUB**") e nel dettaglio declinata al Titolo III, Capitolo 4, Sezione I, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, come successivamente modificata e integrata (di seguito, la "**Circolare 229**" e l'"**Autorizzazione**"). Solo dopo il rilascio della suddetta Autorizzazione, pertanto, potranno avere luogo: *(i)* l'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese prevista dall'articolo 2501-*ter* codice civile del Progetto di Fusione e *(ii)* le riunioni delle assemblee delle società partecipanti alla Fusione. A fini di completezza, inoltre, si evidenzia che, a fronte delle modifiche che saranno apportate allo statuto sociale di BLU Banca nel contesto della Fusione (come di seguito dettagliato), il perfezionamento della medesima risulta altresì subordinato al ricevimento del necessario provvedimento della Banca d'Italia in conformità al dettato dell'articolo 56 TUB e del Titolo III, capitolo 1, Sezione II, della Circolare 229, come successivamente modificata e integrata.

Si rappresenta inoltre che in data 24 giugno 2022, BPV, da una parte, e BPL e BLU Banca, dall'altra parte, per quanto di rispettiva spettanza, hanno sottoscritto un accordo volto a regolare e disciplinare le attività propedeutiche e funzionali alla realizzazione della Fusione, la gestione interinale delle società partecipanti alla Fusione, nonché la *corporate governance* della società risultante dalla Fusione e le condizioni e modalità di esecuzione della stessa (l'"**Accordo Quadro**").

2. DESCRIZIONE DELLE RAGIONI SOTTOSTANTI ALLA FUSIONE

La Fusione in discorso si inserisce nel più ampio contesto del percorso evolutivo avviato nel 2020 dal gruppo Banca Popolare del Lazio (di seguito, il "**Gruppo Bancario**"), che si è tradotto in una strategia di rafforzamento e di nuovo approccio al mercato, incentrata sul ruolo di BLU Banca.

In quest'ultima, infatti, è confluita una quota significativa di sportelli bancari del Gruppo Bancario nonchè le relative masse di impieghi e raccolta, al fine di creare un soggetto aggregante su base regionale e interregionale.

Il percorso industriale così delineato è diretto a realizzare uno sviluppo fondato su nuove forme di approccio al mercato grazie a competenze distintive e ad un livello di digitalizzazione tale da creare i presupposti per l'offerta di servizi ad alto valore aggiunto, con l'obiettivo di sviluppare sinergie e collaborazioni strategiche anche con altri investitori.

In tale contesto, coerentemente con le linee di indirizzo strategico delineate, deve inserirsi la Fusione, la quale è volta a garantire a BPV e ai relativi azionisti di:

(i) di partecipare ad un progetto di ampio respiro con ambizioni strategiche e industriali di medio-lungo periodo, volte all'accrescimento di valore per ciascun partecipante, nell'ambito di un processo di creazione di un soggetto maggiormente patrimonializzato, sostenibile sotto il profilo reddituale e resiliente anche alle nuove sfide poste dal sistema e dal contesto regolamentare;

(ii) di rispondere efficacemente alle sfide del nuovo contesto competitivo, ulteriormente aggravato dalla crisi pandemica e dalle dinamiche macroeconomiche attuali, che richiede un profondo ripensamento del *business model* per mantenere e consolidare il proprio posizionamento, nonché per rispondere appropriatamente al mutato scenario;

(iii) creare una significativa massa critica, incrementabile su base prospettica per effetto di future adesioni al progetto, ulteriormente abilitata da un presidio territoriale rafforzato su aree *target* di riferimento, attraverso un modello evoluto di rete e di approccio commerciale alla clientela;

(iv) creare un soggetto *market oriented*, che consenta lo sviluppo di rilevanti sinergie sotto il profilo industriale, generabili attraverso la *proposition* di un unico portafoglio prodotti, ulteriormente arricchibile anche mediante mirate *partnership* strategiche, su un più ampio bacino di clientela servita, che non presenta alcuna area di sovrapposizione territoriale tra le banche coinvolte;

(v) organizzare una struttura dei costi efficientabile, tale da garantire adeguato supporto al profilo economico e reddituale del soggetto risultante dalla Fusione;

(vi) produrre esternalità positive sulla struttura organizzativa e sul modello operativo, attraverso l'abilitazione di specifici percorsi di valorizzazione e crescita interna delle risorse nel contesto di gruppo e del progetto rappresentato, con impatto positivo per il personale e conseguente miglioramento della produttività attesa del nuovo soggetto;

(vii) migliorare le prospettive reddituali per gli attuali azionisti di BPV nell'ambito di un gruppo di più ampio respiro interregionale, con una più stabile e sostenibile aspettativa di redditività.

3. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

La società incorporante

BLU Banca è una società per azioni, con sede sociale in Roma, Viale del Caravaggio n. 39, capitale sociale deliberato pari ad Euro 34.372.246,00 (trentaquattromilioni trecentosettantaduemila duecentoquaranta sei/00), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Roma al n. 02078470560, Codice Fiscale 02078470560, Gruppo IVA 15854861000.

BLU Banca è iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5759, facente parte del Gruppo Bancario e la stessa risulta soggetta alla direzione e coordinamento di Banca Popolare del Lazio S.C.p.A. (di seguito, "**BPL**").

Il capitale sociale di BLU Banca è rappresentato da n. 498.531 (quattrocentonovantottomila cinquecentotrentuno) azioni prive di valore nominale, delle quali – come anticipato – n. 496.287 (quattrocentonovantaseimila duecentottantasette), pari al 99,55% del capitale sociale, sono detenute da BPL.

Oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto di BLU Banca, la società incorporante "*ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, ai sensi delle leggi vigenti. A tale fine essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compresi i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compresi i servizi di investimento e relativi servizi accessori, come definiti e identificati dall'Art. 1 del D. Lgs. 58/1998, che, sulla base delle applicabili disposizioni regolamentari e di legge, la Banca è autorizzata a svolgere. La stessa può costituire e gestire forme pensionistiche completare, nonché ogni altra operazione strumentale e dunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.*

2. Nel rispetto delle vigenti e applicabili disposizioni di legge e regolamentari e delle prescrizioni della Banca d'Italia, la Banca eserciterà attività e servizi e porrà in essere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, locative e ipotecarie, necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale e ciò anche mediante assunzione di partecipazioni e interessenze in altre imprese, anche non bancarie, costituite o costituende.

3. La Banca opera al fine precipuo di favorire e contribuire a sviluppare le attività agricole, dell'itticoltura e pesca, artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende ed alle persone, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese".

Organi sociali

Alla data della presente relazione, il Consiglio di Amministrazione di BLU Banca, nominato in data 17 dicembre 2020 dall'Assemblea dei soci di BLU Banca, con decorrenza della carica dal 1° gennaio 2021, per un periodo di tre esercizi, è attualmente composto dai seguenti membri:

Carica	**Nome e Cognome**	**Luogo e data di nascita**
Presidente	Cesare Mirabelli	Gimigliano (CZ), 29 dicembre 1942
Amministratore Delegato	Massimo Lucidi	Roma, 29 maggio 1951
Vice Presidente Vicario	Carlo Palliccia	Roma, 21 ottobre 1954
Vice Presidente	Edmondo Maria Capecelatro	Napoli, 2 gennaio 1948
Consigliere	Claudio Iovieno	Salerno, 28 aprile 1989
Consigliere	Ermenegildo Caliciotti	Velletri, 7 settembre 1960
Consigliere	Mario Toscano	Rossano (CS), 26 aprile 1971
Consigliere	Nicola Rossi	Andria (BA), 9 dicembre 1951
Consigliere	Silvio Gentile	Perugia, 21 novembre 1973
Consigliere	Ignazio Carbone	Isola dei Liri (FR), 7 aprile 1962
Consigliere	Roberto Ricci	Pesaro, 13 giugno 1961

Alla data della presente relazione, il Collegio Sindacale di BLU Banca, nominato dall'Assemblea dei soci di BLU Banca in data 21 aprile 2020, per un periodo di 3 esercizi, è composto dai seguenti membri:

Carica	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita
Presidente	Roberto Mallardo	Roma, 16 gennaio 1961
Sindaco Effettivo	Paolo Treggiari	Roma, 19 novembre 1966
Sindaco Effettivo	Francesco Piva	Roma, 20 maggio 1966
Sindaco Supplente	Sonia Perà	Viterbo, 24 aprile 1968
Sindaco Supplente	Giuseppe Mangano	Roma, 5 agosto 1970

Principali dati economici e finanziari

Di seguito si riportano i principali dati di BLU Banca, desunti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di BLU Banca e dai dati semestrali al 30 giugno 2022.

Figura 1. Prospetto di Stato Patrimoniale di BLU Banca

Stato patrimoniale (€k)	**31/12/2021**	**30/06/2022**
Cassa e disponibilità liquide	11.861	129.891
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	4.894	4.481
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	219.163	226.494
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.858.843	1.888.363
a) crediti verso banche	57.333	45.380
b) crediti verso clientela	1.801.510	1.842.983
Attività materiali	25.435	23.978
Attività immateriali	184	267
Attività fiscali	1.386	5.650
Altre attività	35.929	42.866
Totale dell'attivo	**2.157.695**	**2.321.990**
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.863.026	2.006.842
a) debiti verso banche	31.914	20.048
b) debiti verso la clientela	1.830.866	1.986.756
c) titoli in circolazione	246	39
Passività finanziarie di negoziazione	-	-
Passività fiscali	767	2.010
Altre passività	71.633	99.496
Trattamento di fine rapporto del personale	3.028	2.517
Fondi per rischi e oneri	638	1.015
Patrimonio Netto	**218.603**	**210.110**
Riserve da valutazione	(839)	(10.109)
Riserve	(1.085)	1.081
Sovrapprezzi di emissione	180.001	180.001
Capitale	34.372	34.372
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	6.155	4.765
Totale del passivo e del patrimonio netto	**2.157.695**	**2.321.990**

L'attivo di stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, pari a Euro 2.158mln, risulta composto in prevalenza dalle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, le quali ammontano a Euro 1.859mln e sono riconducibili per circa il 97% a crediti verso la clientela (Euro 1.802mln), i quali, peraltro, risultano in crescita nel primo semestre 2022 (+Euro 41mln).

Crescono anche le disponibilità liquide nel primo semestre 2022, in linea con l'incremento della raccolta diretta.

Il *funding* disponibile si compone in larga parte da debiti verso clientela (98%) mentre in parte residuale dalle passività verso le banche.

Figura 2. Prospetto di Conto Economico di BLU Banca

Conto economico (€k)	31/12/2021	30/06/2022
Interessi attivi e proventi assimilati	38.507	20.104
Interessi passivi e oneri assimilati	(3.562)	(1.557)
Margine di interesse	**34.945**	**18.547**
Commissioni attive	30.678	15.563
Commissioni passive	(1.442)	(836)
Commissioni nette	**29.236**	**14.726**
Dividendi e proventi simili	8	15
Risultato netto dell'attività di negoziazione	64	50
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:	2.295	3.151
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.084	3.151
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	211	-
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	(473)	(415)
Margine di intermediazione	**66.075**	**36.074**
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	(11.405)	(4.098)
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	(34)	(5)
Risultato netto della gestione finanziaria	**54.637**	**31.971**
Spese amministrative:	(46.322)	(25.158)
a) spese per il personale	(23.534)	(12.036)
b) altre spese amministrative	(22.789)	(13.123)
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	136	(581)
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(4.322)	(2.117)
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(29)	(29)
Altri oneri/proventi di gestione	5.419	3.290
Costi operativi	**(45.119)**	**(24.595)**
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	15	-
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	9.532	7.376
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(3.378)	(2.612)
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	6.155	4.765
Utile (Perdita) d'esercizio	**6.155**	**4.765**

Con riferimento ai principali dati economici, nel 2021 il margine di intermediazione ammonta a Euro 66,1mln e risulta composto per Euro 34,9mln dal margine d'interesse e per Euro 29,3mln dal margine commissionale. La restante parte di ricavi è invece ascrivibile agli utili da cessione di titoli. Nel primo semestre 2022 la dinamica dei ricavi caratteristici risulta sostanzialmente in linea con le *performance* storiche.

Nell'esercizio 2021 BLU Banca evidenzia rettifiche su crediti pari a Euro 11,4mln, presentando un *cost of risk* di circa 80bps.

I costi operativi risultano pari a Euro 45,1mln e sono ascrivibili prevalentemente a spese per il personale (Euro 23,5mln) e altre spese amministrative (Euro 22,8mln).

La situazione contabile al 31 dicembre 2021 di BLU Banca evidenzia un utile netto di periodo pari a Euro 6,2mln, seguito da un risultato in crescita anche nel primo semestre 2022, che mostra un utile netto di periodo pari a Euro 4,8mln.

La società incorporata

BPV è una società per azioni emittente strumenti finanziari diffusi, negoziati sulla piattaforma del mercato OD, con sede sociale in Morciano di Romagna, Via Bucci, n. 61, capitale sociale deliberato pari ad Euro 27.284.034,06 (ventisettemilioni duecentottantaquattromila trentaquattro/00), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Romagna al n. 00125680405, Codice Fiscale e Partita IVA 00125680405, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5792.

Con riferimento all'oggetto sociale di BPV, si dà atto che la stessa ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, salva la possibilità di compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Il capitale sociale di BPV è rappresentato da n. 10.575.207 (diecimilioni cinquecentosettantacinquemila duecentosette) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna, distribuite rispetto ad una compagine sociale di circa 4.800 azionisti.

Oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto di BPV, la società incorporanda "*ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.*

2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto di crediti di impresa.

3. La Società può emettere obbligazioni ed esercitare tutte le particolari attività di credito e di finanziamento previste dalle leggi vigenti.

4. Per conseguire le proprie finalità la Società può aderire ad associazioni ed a consorzi e stipulare accordi sia in Italia che all'estero".

Organi sociali

Alla data della relazione, il Consiglio di Amministrazione di BPV, nominato in data 27 maggio 2022 dall'Assemblea dei soci di BPV per un periodo di tre esercizi, è attualmente composto dai seguenti membri:

Carica	**Nome e Cognome**	**Luogo e data di nascita**
Presidente	Fabio Ronci	Riccione, 21 febbraio 1955
Vice Presidente	Paolo Zamagni	Montegridolfo (RN), 31 ottobre 1961
Consigliere	Eugenio Angelino	Livorno, 4 marzo 1965
Consigliere	Edmondo Maria Capecelatro	Napoli, 2 gennaio 1948
Consigliere	Gianluca Sanchi	Rimini, 10 marzo 1967
Consigliere	Antonio Batarra	Rimini, 23 giugno 1971
Consigliere	Maria Letizia Guerra	Pesaro, 26 maggio 1967
Consigliere	Paola Michelini	Rimini, 29 aprile 1968
Consigliere	Mara Del Baldo	Pesaro, 12 gennaio 1966

Alla data della presente relazione, il Collegio Sindacale di BPV, nominato dall'Assemblea dei soci in data 26 aprile 2021, per un periodo di 3 esercizi, è composto dai seguenti membri:

Carica	**Nome e Cognome**	**Luogo e data di nascita**
Presidente	Enrico Maria Renier	Cavarzere (VE), 19 ottobre 1959

Carica	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita
Sindaco Effettivo	Francesco Farneti	Rimini, 20 luglio 1979
Sindaco Effettivo	Patrizia Rossi	Morciano di Romagna 11 maggio 1968
Sindaco Supplente	Cristina Cigni	Jesi 02 gennaio 1982
Sindaco Supplente	Silvia Vaselli	Rimini, 30 luglio 1975

Principali dati economici e finanziari

Di seguito si riportano i principali dati di BPV, desunti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di BPV e dai dati semestrali al 30 giugno 2022.

Figura 3. Prospetto di Stato Patrimoniale di BPV

Stato patrimoniale (€k)	31/12/2021	30/06/2022
Cassa e disponibilità liquide	100.999	35.859
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	47.658	46.795
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	48.291	53.114
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	902.616	892.034
a) crediti verso banche	8.661	7.799
b) crediti verso clientela	893.955	884.235
Attività materiali	19.605	19.059
Attività immateriali	6	4
Attività fiscali	18.591	18.763
Altre attività	45.590	52.758
Totale dell'attivo	**1.183.356**	**1.118.385**
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.094.527	1.010.556
a) debiti verso banche	170.061	191.838
b) debiti verso la clientela	919.458	817.494
c) titoli in circolazione	5.008	1.224
Passività finanziarie di negoziazione	-	-
Passività fiscali	422	316
Altre passività	26.128	46.131
Trattamento di fine rapporto del personale	1.265	125
Fondi per rischi e oneri	1.706	2.851
Patrimonio Netto	**59.308**	**58.407**
Riserve da valutazione	28.771	27.285
Riserve	(31.957)	(34.285)
Sovrapprezzi di emissione	39.698	37.538
Capitale	27.284	27.284
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	(4.488)	585
Totale del passivo e del patrimonio netto	**1.183.356**	**1.118.385**

L'attivo di stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, pari a Euro 1.183mln, risulta composto in prevalenza dalle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, le quali ammontano a Euro 902mln e sono riconducibili per circa il 99% a crediti verso la clientela (Euro 894mln), *trend* tendenzialmente *flat* nel semestre successivo (Euro 884mln).

In calo invece le disponibilità liquide nel primo semestre 2022, in linea con la dinamica di decrescita relativa alla raccolta diretta.

Il *funding* disponibile si compone in larga parte da debiti verso clientela (86%) mentre in parte residuale dalle passività verso le banche e dai titoli in circolazione, divergenza che si assottiglia a seguito della contrazione nel primo semestre 2022 dei debiti verso clientela (-Euro 102mln).

Figura 4. Prospetto di Conto Economico di BPV

Conto economico (€k)	31/12/2021	30/06/2022
Interessi attivi e proventi assimilati	19.964	10.453
Interessi passivi e oneri assimilati	(2.536)	(712)
Margine di interesse	**17.429**	**9.742**
Commissioni attive	12.399	5.912
Commissioni passive	(682)	(292)
Commissioni nette	**11.717**	**5.620**
Dividendi e proventi simili	971	1.126
Risultato netto dell'attività di negoziazione	116	49
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:	1.993	488
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.067	449
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	925	39
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	(7.780)	(863)
Margine di intermediazione	**24.445**	**16.649**
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	(4.111)	(2.925)
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni	(283)	(11)
Risultato netto della gestione finanziaria	**20.052**	**13.713**
Spese amministrative:	(24.230)	(12.382)
a) spese per il personale	(11.825)	(5.630)
b) altre spese amministrative	(12.405)	(6.752)
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(1.666)	(1.199)
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(1.184)	(607)
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(5)	(2)
Altri oneri/proventi di gestione	2.264	1.063
Costi operativi	**(24.821)**	**(13.127)**
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	(116)	-
Utili (Perdite) da cessione di investimenti	1	48
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	(4.884)	146
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	396	439
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	(4.488)	585
Utile (Perdita) d'esercizio	**(4.488)**	**585**

Con riferimento ai principali dati economici, il margine di interesse è pari a Euro 17,4mln, mentre il margine commissionale risulta pari a Euro 11,7mln. Nell'esercizio 2021, il margine di intermediazione si attesta pari a Euro 24,4mln. Nel primo semestre 2022 la dinamica del margine di interesse e margine commissionale risultano sostanzialmente in linea con le *performance* storiche.

I costi operativi ammontano a Euro 24,8mln al 31 dicembre 2021, composti principalmente da costi del personale e altre spese amministrative (per Euro 24,2mln).

La situazione contabile al 31 dicembre 2021 di BPV evidenzia una perdita pari a Euro 4,5mln, impattata principalmente da svalutazioni di *asset* iscritti al *fair value*.

Si precisa che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo delle banche partecipanti alla Fusione, successivamente alla situazione patrimoniale presa a riferimento ai fini della determinazione del rapporto di cambio, ossia il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2021, tali da modificare il quadro informativo, come anche evidenziato dai dati contabili al 30 giugno 2022 sopra riportati.

4. ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE E PROFILI GIURIDICI

Come anticipato in premessa, la Fusione sarà regolata secondo la procedura ordinaria prevista dal codice civile. A tal riguardo, si precisa che - stante l'azionariato delle società partecipanti alla Fusione - non sussistono le condizioni per avvalersi né delle procedure semplificate previste dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile, né delle semplificazioni previste dagli articoli 2501-*ter* e seguenti del codice civile.

In data 23 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione di BLU Banca ha approvato il Progetto di Fusione, prevedendo di utilizzare quale situazione patrimoniale di riferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* del codice civile, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, approvato dall'Assemblea dei soci di BLU Banca in data 30 aprile 2022.

Similmente, In data 20 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione di BPV ha approvato il Progetto di Fusione, prevedendo di utilizzare quale situazione patrimoniale di riferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* del codice civile, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, approvato dall'assemblea dei soci di BPV in data 27 maggio 2022 (di seguito, le "**Situazioni Patrimoniali**").

Si precisa che le Situazioni Patrimoniali sono state oggetto di revisione contabile da parte delle rispettive società di revisione.

Le Situazioni Patrimoniali sono state depositate, unitamente al Progetto di Fusione, presso le rispettive sedi sociali in data 24 giugno 2022.

In proposito, si ricorda che – come peraltro sostenuto anche dal Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 87 del 22 novembre 2005 – è legittimo procedere in epoche diverse al deposito dei documenti di cui all'articolo 2501-*septies* codice civile. Ai fini del computo del termine di sei mesi dalla data di riferimento della situazione patrimoniale (rappresentata dal bilancio di esercizio) ai sensi dell'articolo 2501-*quater* codice civile, assume rilevanza il deposito presso la sede sociale del Progetto di Fusione.

In conformità a tale principio, pertanto, le società partecipanti alla Fusione hanno provveduto al deposito del Progetto di Fusione entro il termine previsto perché potessero essere correttamente utilizzati, quali situazioni patrimoniali di riferimento, i bilanci di esercizio riferiti all'esercizio 2021.

A meri fini di completezza, si precisa inoltre che le società partecipanti alla Fusione hanno proceduto alla pubblicazione di un comunicato stampa congiunto, al fine di dare atto del suddetto deposito di documentazione presso le sedi sociali, precisando altresì la doverosa sottoposizione della Fusione al vaglio autorizzativo della Banca d'Italia.

Le Assemblee dei Soci delle società partecipanti alla Fusione, come accennato, saranno chiamate a deliberare sulla medesima successivamente all'ottenimento della necessaria Autorizzazione. Al riguardo risulta opportuno precisare che in conseguenza della Fusione lo statuto sociale di BLU Banca sarà oggetto di due modifiche rispetto alle quali si è proceduto alla presentazione della informativa preventiva, in conformità al dettato dell'articolo 56 TUB e del Titolo III, capitolo 1, Sezione II, della Circolare 229, come successivamente modificata e integrata.

In particolare, le modifiche statutarie riguardano: *(i)* l'incremento del numero delle azioni a servizio della Fusione, da assegnare in concambio ai soci di BPV e *(ii)* l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di BLU Banca della facoltà, previa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, di destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato a iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio in cui opera BLU Banca e in cui operava BPV prima della Fusione.

In ragione di quanto sopra:

(i) l'articolo 5, comma 1, dello statuto sociale di BLU Banca verrà modificato come segue: "*Il capitale sociale è di Euro 34.372.246,00 (trentaquattro milioni trecentosettanta due mila duecentoquaranta sei/00) interamente versato e diviso in numero 536.032 (cinquecentotrentaseimilatrentadue) azioni prive di valore nominale. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge*";

(ii) l'articolo 22, comma 3, verrà modificato come segue: "*Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera conforme dell'Assemblea Ordinaria, può destinare una quota dell'utile risultante dal bilancio di esercizio a iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio in cui opera la Banca.*"

Accordo Quadro

Come già osservato, l'Accordo Quadro intende regolare, tra le altre cose, le attività propedeutiche e funzionali alla realizzazione della Fusione, la gestione interinale delle società partecipanti alla Fusione, nonché la *corporate governance* della società risultante dalla Fusione e le condizioni e modalità di esecuzione della medesima.

In particolare, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e la data di efficacia della Fusione (il "**Periodo Interinale**"), BPL e le società partecipanti alla Fusione hanno assunto l'impegno, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a far sì che durante il Periodo Interinale BLU Banca e BPV siano gestite in conformità alle prassi seguite in passato, nel rispetto delle norme di Legge e degli obblighi assunti e secondo criteri di corretta, prudente e diligente gestione aziendale. A titolo esemplificativo e in coerenza con la prassi di mercato per operazioni straordinarie di rilevanza analoga alla Fusione, ciascuna delle società

partecipanti alla Fusione, salvo il preventivo consenso dell'altra, ha assunto l'impegno di non concludere contratti o porre in essere altri atti che per la loro natura o per i loro scopi possano compromettere l'operazione di Fusione e/o incidere negativamente sul perfezionamento della medesima.

Al fine di assicurare la migliore integrazione, anche operativa, tra le società partecipanti alla Fusione:

(i) il Consiglio di Amministrazione di BLU Banca ha assunto l'impegno a fare sì che, a partire dal 1° settembre 2022: *(x)* l'assemblea dei soci ridetermini il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in n. 11 (undici) membri e, contestualmente, nomini un nuovo membro il cui nominativo sia di gradimento di BPV e di BPL; *(y)* venga distaccato, nell'interesse della Fusione e quindi di BLU Banca e nel rispetto della normativa vigente, un proprio dipendente – dotato di idonee competenze - presso BPV affinché lo stesso venga adibito a mansioni o ruoli afferenti alla direzione generale di BPV, restando inteso che il costo del lavoro connesso a detta posizione rimarrà integralmente a carico di BLU Banca (di seguito, il "**Distacco**");

(ii) il Consiglio di Amministrazione di BPV ha assunto l'impegno, viceversa, a fare sì che, a partire dal 1° settembre 2022: *(x)* uno dei membri rassegni le proprie dimissioni e, contestualmente, a cooptare un membro il cui nominativo sia di gradimento di BLU Banca; *(y)* venga accettato il Distacco e venga garantito che al soggetto distaccato siano assegnate mansioni o ruoli afferenti alla direzione generale e gli venga garantita la partecipazione ai comitati di direzione di BPV.

Al riguardo, si segnala che in ottemperanza ai contenuti dell'Accordo Quadro:

- in data 28 luglio 2022 l'Assemblea ordinaria dei soci di BLU Banca ha deliberato la rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 10 a n. 11 con decorrenza dal 1° settembre 2022 e ha nominato il Dott. Roberto Ricci membro del Consiglio di Amministrazione di BLU Banca a decorrere dal 1° settembre 2022 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

- in data 1° settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione di BPV, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Vice Presidente Roberto Ricci, ha proceduto alla cooptazione del Dott. Edmondo Maria Capecelatro quale Amministratore di BPV ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 cod. civ.;

- in data 23 settembre 2022, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Quadro, è stato sottoscritto l'accordo tra BLU Banca e BPV per il distacco di un dipendente della prima affinché il medesimo venga adibito a mansioni o ruoli afferenti alla direzione generale di BPV;

- BPL si è impegnata altresì a fare sì che il componente nominato nel Consiglio di Amministrazione di BLU Banca di gradimento di BPV e di BPL e da individuarsi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di approvazione dell'Accordo Quadro, non venga revocato, salvo per ipotesi di giusta causa, e a nominare il medesimo membro in seno al Consiglio di Amministrazione di BLU Banca qualora lo stesso dovesse essere ricostituito a seguito delle dimissioni di tutti o parte dei suoi membri o a seguito della cessazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine. A meri fini di chiarezza l'Accordo Quadro prevede che, nel caso richiamato di cessazione del Consiglio di

Amministrazione per scadenza del termine, l'obbligo di nomina del membro di gradimento di BPV e di BPL si estinguerà alla scadenza del termine del primo mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione così nominato.

L'Accordo Quadro contiene altresì talune previsioni in materia di riorganizzazione del personale di BPV, previo avvio delle necessarie interlocuzioni sindacali. Al fine di consentire alla società risultante dalla Fusione un'agevole ed efficiente operatività, anche nell'interesse degli azionisti di BPV (futuri azionisti della società risultante dalla Fusione, ove la stessa sia approvata dalle rispettive assemblee), BPV si è obbligata a porre in essere le attività funzionali allo scioglimento di taluni contratti che prevedono obblighi incompatibili con l'operatività attuale, nonché prospettica, di BLU Banca.

L'Accordo Quadro contiene altresì disposizioni volte a tutelare l'interesse degli azionisti di BPV alla liquidità del proprio investimento, pertanto si prevede, per l'ipotesi in cui l'assemblea dei soci di BPV approvi la Fusione, l'impegno di BLU Banca a presentare domanda per il rilascio del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sulla piattaforma del Mercato OD delle azioni BLU Banca emesse a servizio della Fusione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Hi-Mtf.

Al fine di preservare il radicamento territoriale del marchio BPV, infine, l'Accordo Quadro prevede l'impegno di BPL e di BLU Banca a porre in essere ogni ragionevole sforzo, compatibilmente con le linee di sviluppo del Gruppo BPL, affinché la società risultante dalla Fusione possa operare utilizzando, tra gli altri, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi impiegati nel corso del tempo da BPV, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile.

Condizioni di efficacia della Fusione

Ai sensi dell'Accordo Quadro, le necessarie deliberazioni assembleari, la sottoscrizione dell'atto di Fusione e l'esecuzione degli ulteriori atti collegati alla stessa sono sospensivamente condizionati:

(i) al rilascio da parte della Banca d'Italia, dell'Autorizzazione, oltre che di eventuali provvedimenti conseguenti alla comunicazione preventiva eseguita ai sensi dell'art. 56 TUB e del Titolo III, capitolo 1, Sezione II, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, come successivamente modificata e integrata, relativamente all'adozione del nuovo statuto sociale di BLU Banca;

(ii) al positivo decorso del termine di 15 (quindici) giorni, ai sensi dell'art. 2503 del codice civile e dell'art. 57, terzo comma, TUB, senza alcuna opposizione da parte dei creditori delle società partecipanti alla Fusione (l'"**Opposizione alla Fusione**"); ovvero,

(iii) in caso di Opposizione alla Fusione, al verificarsi del precedente tra il raggiungimento di un accordo da parte di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione con il creditore opponente, o la decisione del Tribunale competente che disponga che la Fusione abbia luogo nonostante l'Opposizione alla Fusione;

(iv) alla cessazione degli obblighi di esclusiva, in quanto incompatibili con l'operatività attuale e prospettica di BLU Banca previsti in taluni contratti sottoscritti da BPV o, in alternativa, allo

scioglimento dei medesimi per mutuo consenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 del codice civile (congiuntamente, le "**Condizioni Sospensive**").

Si segnala che la Condizione Sospensiva di cui al precedente punto (iv) è posta nel solo ed esclusivo interesse di BLU Banca, la quale pertanto avrà il diritto di rinunciare unilateralmente, in tutto o in parte, all'avveramento della medesima mediante invio di comunicazione scritta a BPV, e per conoscenza a BPL, nel qual caso la Condizione Sospensiva rinunciata si intenderà come non apposta.

L'Accordo Quadro prevede che, qualora gli eventi dedotti nelle Condizioni Sospensive non si avverino, detto Accordo Quadro sarà definitivamente risolto e privo di efficacia e BPL e le società partecipanti alla Fusione saranno pienamente libere dalle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dello stesso e senza alcun diritto e/o pretesa dell'una nei confronti dell'altra.

Rapporto di Cambio e modalità di assegnazione delle azioni

Si anticipa, con riferimento al rapporto di cambio che a seguito dell'esecuzione della Fusione, BLU Banca procederà all'emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, che verranno assegnate ai soci di BPV sulla base del rapporto di cambio, che prevede 1 (una) azione ordinaria di BLU Banca di nuova emissione per n. 282 (duecentottanta due) azioni ordinarie di BPV in circolazione (di seguito, il "**Rapporto di Cambio**"). Una più puntuale descrizione della metodologia seguita nella determinazione del Rapporto di Cambio è oggetto di uno specifico capitolo della presente relazione illustrativa.

In merito alla congruità del Rapporto di Cambio delle azioni come individuato, si precisa che EY S.p.A. è stata nominata dal Tribunale di Roma in data 6 luglio 2022 quale esperto comune ai sensi dell'articolo 2501-*sexies*, comma 4 codice civile, a seguito della istanza congiunta di nomina presentata allo stesso Tribunale dalle società partecipanti alla Fusione.

Le azioni di BLU Banca che verranno assegnate in concambio ai soci di BPV avranno godimento regolare e, pertanto, le stesse attribuiranno al possessore diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione e, quindi, alla data di efficacia della Fusione. Per completezza si precisa che non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci né per possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione né è contemplato il riconoscimento di vantaggi particolari a beneficio degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Qualora in applicazione del Rapporto di Cambio, spettasse agli azionisti di BPV ricevere un numero non intero di azioni di BLU Banca, questa ultima procederà – anche per il tramite degli intermediari depositari – all'assegnazione agli azionisti di BPV di azioni BLU Banca fino a concorrenza del numero intero e di buoni frazionari negoziabili per le azioni possedute in numero inferiore a quello necessario sulla base del Rapporto di Cambio per l'assegnazione di un'azione intera.

Pertanto, nei 30 giorni successivi alla data di efficacia della Fusione, ipotizzata per il 1° gennaio 2023, verranno avviate le attività di assegnazione delle azioni, anche per il tramite degli intermediari depositari. In tale contesto, BLU Banca presterà la propria collaborazione per consentire agli azionisti portatori di buoni

frazionari di acquistare o vendere i buoni frazionari necessari al fine di consentire l'assegnazione di un numero intero di azioni.

Gli azionisti di BPV potranno rivolgersi alle filiali di BPV al fine di ottenere informazioni e manifestare la propria volontà a cedere o acquistare i buoni frazionari rinvenienti dall'applicazione del Rapporto di Cambio. Per quanto concerne le modalità con cui avverranno gli acquisti dei buoni frazionari occorre precisare che, anche al fine di contenere quanto più possibile la riduzione del patrimonio conseguente alla liquidazione dei medesimi da parte di BLU Banca, è stata raccolta la disponibilità di BPL ad acquisire i già menzionati buoni frazionari che non dovessero essere stati collocati ai soci di BPV.

Resta inteso che, a scadenza del citato termine dei 30 giorni successivi alla data di efficacia della Fusione, BLU Banca si adopererà al fine di consentire agli azionisti di BPV, che dovessero continuare ad avere dei resti, di poter liquidare gli stessi al controvalore coerente con le metodologie valutative utilizzate ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, come meglio precisate nel successivo paragrafo 8.2 della presente relazione illustrativa. Nello specifico, gli amministratori delle banche partecipanti alla Fusione, per la determinazione del Rapporto di Cambio, hanno individuato le seguenti metodologie:

(i) regressione lineare multivariata;

(ii) evidenze rivenienti dalle quotazioni sul mercato Hi-Mtf.

La determinazione del valore di liquidazione dei citati resti, che dovessero residuare in capo agli attuali azionisti di BPV, qualora le azioni possedute da questi ultimi fossero in numero inferiore a quello necessario sulla base del Rapporto di Cambio per l'assegnazione di un'azione intera, presuppone la determinazione del valore unitario delle azioni di BPV.

In coerenza con i citati metodi di valutazione prescelti, come meglio definiti nel paragrafo 8 della presente relazione, si determina un valore pari a euro 0,81 per ciascuna azione di BPV.

A meri fini di chiarezza, pertanto, il valore di liquidazione dei resti delle azioni di BPV risulta pari a:

0,81 * resto azione BPV a seguito di concambio

dove:

0,81 = valore per azione BPV riveniente dai metodi di valutazione utilizzati;

resto azione BPV a seguito di concambio = numero di azioni che non concorrono all'assegnazione di un numero intero di nuove azioni BLU Banca in virtù del Rapporto di Cambio individuato.

A meri fini informativi, dalle stime effettuate nel corso delle analisi valutative e delle attività di *due diligence*, per effetto della Fusione, BLU Banca iscriverà una posta contabile non ricorrente (c.d. *badwill*), fattispecie sovente osservabile in altre operazioni di fusioni bancarie, la cui determinazione puntuale sarà effettuata in coerenza con le disposizioni dei principi contabili di riferimento.

L'esistenza e la computabilità di tale posta, a fini regolamentari, risulta propedeutica alla copertura, almeno parziale, degli effetti derivanti dall'integrazione e dal consolidamento degli *risk weighted asset* ("RWA") inerenti le attività attuali di BPV.

5. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

La Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, produrrà i propri effetti legali in corrispondenza del momento in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, comma 2, del codice civile, ovvero dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di fusione, stimata per il 1° gennaio 2023 (di seguito, la "**Data di Efficacia della Fusione**").

Per effetto della Fusione, l'intero patrimonio attivo e passivo di BPV sarà trasferito a BLU Banca, la quale subentrerà nell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui BPV è titolare obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile.

Le informazioni finanziarie relative a BPV saranno imputate al bilancio di BLU Banca dal primo giorno dell'esercizio in corso alla Data di Efficacia, data a partire dalla quale, dal punto di vista contabile, tutte le operazioni di BPV saranno considerate eseguite per conto di BLU Banca e saranno trattate quali operazioni di quest'ultima.

Dal punto di vista fiscale, gli effetti della Fusione decorreranno a partire dalla Data di Efficacia, inoltre, BLU Banca conserverà la propria attuale forma legale, denominazione sociale e sede statutaria.

Ai sensi dell'articolo 57, comma 4, del TUB, per effetto della Fusione i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società partecipanti alla Fusione, conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore di BLU Banca.

Come anticipato, a seguito della Fusione, nei termini compatibili con le esigenze di integrazione, in ottemperanza agli impegni assunti nell'Accordo Quadro, BLU Banca presenterà domanda per il rilascio del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sulla piattaforma del Mercato OD delle azioni BLU Banca emesse a servizio della Fusione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Hi-Mtf.

6. VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

La Fusione non determinerà l'insorgenza di un diritto di recesso né ai sensi dell'articolo 2437 codice civile, né ai sensi di altre disposizioni di legge. Si ricorda, in particolare, che le società partecipanti alla Fusione perseguono il medesimo oggetto sociale e sono entrambe società per azioni.

7. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Per quanto attiene ai profili tributari della Fusione, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività di BPV sono acquisite nel bilancio di BLU Banca in regime di continuità fiscale (articolo 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). In capo agli azionisti il concambio delle partecipazioni detenute in BPV non costituisce realizzo dei titoli stessi, concretando, piuttosto, una mera sostituzione dei titoli di BPV (che verranno annullati per effetto della Fusione) con i titoli di BLU Banca.

Ai fini delle imposte indirette, la Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n° 633/1972. Secondo tale norma, infatti, non sono considerati cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società. Tale atto, pertanto, è soggetto a imposta di registro nella misura di Euro 200,00 ai sensi dell'articolo 4, lettera b) della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131. Anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale è espressamente prevista la tassazione in misura fissa di Euro 200,00, rispettivamente dagli articolo 4 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n° 347 e art. 10, secondo comma, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n° 347.

8. CRITERI E METODI UTILIZZATI PER IL RAPPORTO DI CAMBIO

8.1. *Obiettivo delle valutazioni*

La valutazione avente a oggetto il valore delle azioni di BLU Banca e di BPV per giungere al Rapporto di Cambio è stata effettuata con l'ottica di esprimere una stima relativa dei valori delle stesse, prendendo a riferimento le informazioni rese disponibili nell'ambito dell'attività di *due diligence* e mediante metodologie atte a privilegiare i principi di omogeneità e di comparabilità dei criteri adottati.

I Consigli di Amministrazione di BLU Banca e di BPV si sono avvalsi di *advisor* finanziari di comprovata professionalità ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione e segnatamente:

- BLU Banca e BPL si sono avvalsi dell'*advisor* finanziario KPMG Advisory S.p.A.;
- BPV si è avvalsa, in qualità di *advisor* finanziari, di Prometeia S.p.A., Ria Grant Thornton nonché dei Proff. Andrea Amaduzzi e Corrado Gatti.

Come già anticipato l'integrazione tra BLU Banca e BPV sarà realizzata mediante l'incorporazione in BLU Banca e la contestuale emissione da parte di BLU Banca di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, che verranno assegnate sulla base del Rapporto di Cambio.

Ai fini della determinazione del suddetto rapporto sono state applicate metodologie valutative come di seguito rappresentate.

8.2. *Descrizione dei metodi di valutazione*

Il Consiglio di Amministrazione di BLU Banca, come precedentemente indicato, si è avvalso della consulenza dell'*advisor* finanziario KPMG Advisory S.p.A. in relazione agli aspetti economico-finanziari e valutativi della

Fusione. In particolare, in data 6 maggio 2022 l'*advisor* finanziario ha rilasciato al Consiglio di Amministrazione di BLU Banca un documento relativo alle considerazioni valutative emerse nell'ambito dell'operazione di Fusione, da cui emerge la congruità del Rapporto di Cambio.

Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, il Consiglio di Amministrazione di BLU Banca, con l'ausilio dell'*advisor* finanziario KPMG Advisory S.p.A., in linea con quanto previsto dalla prassi valutativa a livello nazionale ed internazionale per operazioni della medesima natura, ha individuato metodologie di valutazione ritenute applicabili, con consolidate basi dottrinali e applicative, omogenee al fine di identificare valori comparabili (relativi), in considerazione delle rispettive caratteristiche distintive delle società partecipanti alla Fusione.

Secondo la normale prassi valutativa, infatti, il presupposto fondamentale per l'ottenimento di valori significativi e comparabili ai fini della fusione è l'omogeneità e la confrontabilità dei metodi applicati, compatibilmente con le caratteristiche delle società e/o dei gruppi oggetto di valutazione. Pertanto, le valutazioni sono state effettuate con l'ottica di esprimere una stima comparativa dei valori delle società partecipanti alla Fusione, dando preminenza, come già anticipato, all'omogeneità e comparabilità dei metodi adottati rispetto alla determinazione del valore assoluto delle società stesse considerate singolarmente; tali valutazioni quindi vanno unicamente intese in termini relativi e con esclusivo riferimento all'operazione in oggetto ed in nessun caso sono da prendere a riferimento in un contesto diverso da quello in esame.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Amministrazione di BLU Banca per la determinazione del Rapporto di Cambio ha individuato le seguenti metodologie:

(i) regressione lineare multivariata;

(ii) evidenze rivenienti dalle quotazioni sul mercato Hi-Mtf.

Regressione lineare multivariata

La regressione lineare multivariata è un'analisi che permette di individuare la relazione tra una variabile dipendente e diverse variabili indipendenti (regressori).

Nel caso specifico è stata applicata una regressione su un *benchmark* di banche (composto da un *panel* di banche italiane commerciali quotate ritenute comparabili) tramite la quale stimare i fattori di correlazione tra la variabile dipendente (*Price/Tangible Book Value*, nel seguito "P/TBV") e i #3 regressori selezionati (CET1 ratio, NPE ratio e ROTE).

I regressori individuati sono stati selezionati come variabili indipendenti, in quanto ritenuti rappresentativi rispettivamente della solidità patrimoniale, della qualità del credito nonché della redditività.

Una volta ottenuti i fattori da applicare (beta risultanti dalla regressione) ai valori della banca oggetto di valutazione, è possibile derivare il valore del P/TBV della banca e di conseguenza il suo prezzo secondo la seguente formula:

$$P/TBV = \beta_0 + \beta_1 * CET1\ ratio + \beta_2 * NPE\ ratio + \beta_3 * ROTE$$

dove:

P/TBV = variabile dipendente;

β_0 = intercetta, cioè il valore del P/TBV quando le variabili indipendenti sono pari a 0;

β_1 / β_2 / β_3 = coefficienti di regressione che rappresentano la variazione del P/TBV rispetto alla variazione di una unità dei regressori.

Pertanto, ai fini della determinazione dei valori delle due banche partecipanti alla Fusione, sono stati moltiplicati i risultati ottenuti dalla regressione lineare (P/TBV) ai rispettivi patrimoni netti tangibili.

Hi-Mtf

Hi-MTF Sim S.p.A. organizza e gestisce una *Multilateral Trading Facility* (MTF), ovvero una piattaforma di negoziazione di strumenti finanziari, riconosciuta dalla disciplina MiFID II, che si rivolge prioritariamente a clientela di tipo *retail*.

BPV e BPL risultano attualmente quotate sul mercato Hi-Mtf. Pertanto, ai fini della valutazione delle banche partecipanti alla Fusione, è stato considerato per BPV il prezzo di quotazione risultante dal suddetto mercato nel mese di marzo 2022.

Per quanto concerne, invece, BLU Banca, non essendoci un prezzo di quotazione di riferimento (non essendo la banca quotata su Hi-Mtf) si è derivato il multiplo implicito (P/TBV) della stessa partendo dal prezzo di quotazione su Hi-Mtf della controllante BPL. Successivamente, al fine di ottenere il valore di BLU Banca risultante dall'applicazione di tale metodologia, si è moltiplicato il suddetto multiplo implicito per il patrimonio di BLU Banca. Ciò in considerazione dell'appartenenza delle stesse al medesimo Gruppo Bancario e tenuto, soprattutto, conto della interessenza azionaria pressoché totalitaria di BPL in BLU Banca (99,5%).

Le valutazioni di cui sopra, relative alle banche oggetto della Fusione, sono state quindi utilizzate come metodo valutativo ulteriore rispetto alla regressione lineare multivariata. Il Rapporto di Cambio, pertanto, è stato determinato come media dei risultati dei due metodi di valutazione prescelti.

8.3. *Determinazione del Rapporto di Cambio*

Sulla base delle risultanze ottenute dalle valutazioni sopra descritte e delle negoziazioni intercorse tra le due banche partecipanti alla Fusione nel corso del secondo trimestre 2022, i Consigli di Amministrazione delle stesse hanno concordato il Rapporto di Cambio, come anticipato, nella misura di numero 1 azione BLU Banca per numero 282 azioni di BPV.

In considerazione di tale Rapporto di Cambio e ad esito della Fusione, la quota da attribuire agli attuali azionisti di BPV si attesta ad un massimo del 7% del capitale sociale della società risultante dalla Fusione con contestuale previsione di emissione di massime numero 37.501 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale.

8.4. *Difficoltà di valutazione*

Il Consiglio di Amministrazione di BLU Banca ha individuato il Rapporto di Cambio a seguito di una valutazione relativa di BLU Banca e BPV, anche avvalendosi della consulenza del sopracitato *advisor* finanziario KPMG Advisory S.p.A. Le conclusioni a cui sono giunti devono ad ogni modo essere considerate alla luce di taluni limiti e difficoltà, tra cui:

(i) l'assenza di dati previsionali ritenuti rappresentativi della *performance* prospettica di BPV;

(ii) l'assenza dei citati dati previsionali non ha permesso l'utilizzo di metodi valutativi di natura analitica. Nello specifico, non è stato possibile utilizzare il *Dividend Discount Model* (DDM), ritenuto dalla prassi di generale applicazione su società bancarie, in quanto il medesimo richiede l'analisi dati prospettici;

(iii) l'applicazione del metodo di valutazione Hi-MTF ha comportato l'utilizzo di dati inerenti a quotazioni su un mercato dei capitali connotato da un contenuto livello di scambi giornalieri;

(iv) l'utilizzo della regressione lineare multivariata porta con sé alcune criticità che vanno prese in considerazione quali:

- numero di variabili indipendenti, poiché un numero non adeguato potrebbe portare a risultati distorti;
- linearità, in quanto si presume che la variabile di risposta sia quella che dipende linearmente dalle variabili esplicative. Se la risposta non sembra essere lineare, i componenti non lineari devono essere inseriti nel modello;
- infine, le osservazioni anomale devono essere accuratamente identificate e, se necessario, scartate, poiché queste potrebbero avere un impatto anche significativo sul risultato finale.

8.5. *Relazione dell'esperto comune*

La relazione illustrativa sarà pubblicata ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari e messa a disposizione sul sito internet delle società partecipanti alla Fusione nonché presso la sede legale delle stesse, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione.

Allegati:

1. Allegato "**A**": Progetto di Fusione;
2. Allegato "**B**": statuto modificato.

Roma, 23 settembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione di BLU Banca S.p.A.

Il Presidente

Prof. Cesare Mirabelli

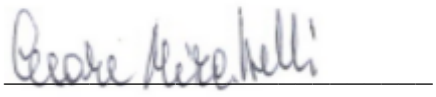

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A.

IN

BLU BANCA S.P.A.

redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-ter del Codice Civile

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A. IN BLU BANCA S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Blu Banca S.p.A. (di seguito, "**BLU Banca**", o la "**Società Incorporante**"), facente parte del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio S.C.p.A. ai sensi dell'art. 60 TUB (di seguito, rispettivamente, "**BPL**" e il "**Gruppo**"), e il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Valconca S.p.A. (di seguito, "**BPV**", o la "**Società Incorporanda**" e, unitamente alla Società Incorporante, le "**Società Partecipanti alla Fusione**") hanno predisposto e approvato il presente progetto di fusione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter* Cod. Civ. (di seguito, il "**Progetto di Fusione**") in relazione all'operazione di fusione per incorporazione di BPV in BLU Banca (di seguito, la "**Fusione**") che verrà approvata, in sede straordinaria, dalle assemblee delle Società Partecipanti alla Fusione.

Premesse

La Fusione in discorso si inserisce nel più ampio contesto del percorso evolutivo avviato nel 2020 dal Gruppo, che si è tradotto in una strategia di rafforzamento e di nuovo approccio al mercato, incentrata sul ruolo BLU Banca (di seguito, il "**Progetto**").

In quest'ultima, infatti, sono confluite una significativa quota di sportelli bancari di Banca Popolare del Lazio S.C.p.A. e delle relative masse di impieghi e raccolta al fine di creare un soggetto aggregante su base regionale e interregionale.

Il percorso industriale così delineato è diretto a realizzare uno sviluppo fondato su nuove forme di approccio al mercato grazie a competenze distintive e ad un livello di digitalizzazione tale da creare i presupposti per l'offerta di servizi ad alto valore aggiunto, con l'obiettivo di sviluppare sinergie e collaborazioni strategiche anche con altri investitori.

Il Progetto delineato è volto a consentire, a livello di Gruppo, di:

(i) avere un approccio maggiormente orientato al mercato, garantendo il passaggio da un modello tradizionale basato su una profittabilità ancorata al margine di interesse ad un modello più orientato alla creazione di reddito da servizi;

(ii) rispondere alle sfide caratterizzanti l'odierno sistema bancario, messo sotto pressione soprattutto *(i)* dall'evoluzione delle esigenze della clientela, *(ii)* da una economia nazionale e locale in contrazione, *(iii)* da un quadro regolamentare in profonda evoluzione, nonché *(iv)* da un contesto competitivo estremamente mutato che vede la spinta dei soggetti operanti nei settori bancario e finanziario e delle Autorità di Vigilanza verso ipotesi di riorganizzazione e ristrutturazione delle attuali banche di piccole dimensioni, al fine di stimolare possibilità strategiche per il proprio sviluppo;

(iii) creare nuovi percorsi propedeutici al complessivo obiettivo di miglioramento della qualità degli attivi (anche di altre banche) attraverso forme di collaborazione con soggetti specializzati e mediante il ricorso a leve di *de-risking* innovative;

(iv) ottimizzare la copertura geografica del Gruppo, ottenendo benefici in termini di efficienza, garantendo così un efficace presidio commerciale con strutture operative snelle, preservando il radicamento nei territori di riferimento attraverso un nuovo modello distributivo e commerciale;

(v) presidiare e/o consolidare segmenti a bassa intensità di capitale e ad elevata marginalità, mediante soluzioni *make* (*i.e.* fabbriche prodotto) o *buy* (*i.e.* collaborazioni strategiche) attraverso l'attrazione di nuovi capitali e lo sviluppo di potenziali collaborazioni con nuovi soggetti bancari e finanziari;

(vi) costituire, nel medio-lungo termine, un veicolo idoneo all'aggregazione su scala locale più ampia, dotato di massa critica (prodotto bancario lordo e copertura territoriale) e connotato da un'adeguata valenza industriale, in grado offrire servizi distintivi ai propri clienti, attraendo, inoltre, capitali da nuovi investitori.

Coerentemente con le linee di indirizzo strategico delineate attraverso il citato Progetto, la Fusione è volta a garantire a BPV e ai relativi azionisti di:

(i) di partecipare ad un progetto di ampio respiro con ambizioni strategiche e industriali di medio-lungo periodo, volte all'accrescimento di valore per ciascun partecipante, nell'ambito di un processo di creazione di un soggetto maggiormente patrimonializzato, sostenibile sotto il profilo reddituale e resiliente anche alle nuove sfide poste dal sistema e dal contesto regolamentare;

(ii) di rispondere efficacemente alle sfide del nuovo contesto competitivo, ulteriormente aggravato dalla crisi pandemica, che richiede un profondo ripensamento del *business model* per mantenere e consolidare il proprio posizionamento, nonché per rispondere appropriatamente al mutato scenario;

(iii) creare una significativa massa critica, incrementabile su base prospettica per effetto di future adesioni al progetto, ulteriormente abilitata da un presidio territoriale rafforzato su aree *target* di riferimento attraverso un modello evoluto di rete e di approccio commerciale alla clientela;

(iv) creare un soggetto *market oriented*, che consenta lo sviluppo di rilevanti sinergie sotto il profilo industriale, generabili attraverso la *proposition* di un unico portafoglio prodotti, ulteriormente arricchibile anche mediante mirate *partnership* strategiche, su un più ampio bacino di clientela servita, che non presenta alcuna area di sovrapposizione territoriale tra le banche coinvolte;

(v) organizzare una struttura dei costi efficientabile, tale da garantire adeguato supporto al profilo economico e reddituale del soggetto risultante dall'Operazione;

(vi) produrre esternalità positive sulla struttura organizzativa e sul modello operativo, attraverso l'abilitazione di specifici percorsi di valorizzazione e crescita interna delle risorse nel contesto di gruppo e del progetto rappresentato, con impatto positivo per il personale e conseguente miglioramento della produttività attesa del nuovo soggetto;

(vii) migliorare le prospettive reddituali per gli attuali azionisti di BPV nell'ambito di un gruppo di più ampio respiro interregionale, con una più stabile e sostenibile aspettativa di redditività.

Resta peraltro inteso che, per maggiori informazioni in merito alle ragioni che sono alla base, sotto il profilo giuridico ed economico, della presente Fusione e del relativo Rapporto di Cambio (come *infra* definito) è possibile fare riferimento alla relazione degli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* Cod. Civ., che sarà depositata in copia presso le sedi delle Società Partecipanti alla Fusione, nel rispetto dell'art. 2501-*septies* Cod. Civ., almeno 30 (trenta) giorni prima delle assemblee chiamate a pronunciarsi sulla Fusione.

Da ultimo, giova evidenziare che, stante la natura delle società che prendono parte alla Fusione, trova applicazione la procedura autorizzativa innanzi alla Banca d'Italia disposta dall'art. 57 del TUB, e nel dettaglio declinata al Titolo III, Capitolo 4, Sezione I, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, come successivamente modificata e integrata, riguardante le operazioni di fusione che interessano banche.

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1. *Società Incorporante*

La Società Incorporante è costituita ed esiste nella forma di società per azioni ai sensi della legge italiana con la denominazione di "Blu Banca S.p.A.".

La sede legale della Società Incorporante è sita in viale del Caravaggio, n. 39, Roma e la stessa è iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 02078470560 (Gruppo IVA: 15854861000).

La Società Incorporante è una Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia con il n. 5759 e aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. La Società Incorporante appartiene al Gruppo.

BLU Banca ha un capitale sociale pari ad Euro 34.372.246,00, interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 498.531 azioni ordinarie prive di valore nominale.

1.2. *Società Incorporanda*

La Società Incorporanda è costituita ed esiste nella forma di società per azioni ai sensi della legge italiana con la denominazione di "Banca Popolare Valconca S.p.A.".

La sede legale della Società Incorporanda è sita in via Bucci, n. 61, Morciano di Romagna e la stessa è iscritta presso il Registro delle Imprese della Romagna con numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 00125680405.

La Società Incorporanda è una Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia con il n. 5792 e aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

BPV ha un capitale sociale pari ad Euro 27.284.034,06, interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 10.575.207 azioni aventi valore nominale pari ad Euro 2,58 ciascuna.

2. STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

L'assemblea straordinaria della Società Incorporante, che sarà chiamata ad approvare la Fusione, provvederà a deliberare le seguenti modifiche statutarie:

(i) modifica dell'art. 5, per riflettere l'incremento delle azioni di BLU Banca a servizio del Rapporto di Cambio;

(ii) modifica dell'art. 22 al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante la facoltà, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, di destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato a iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio in cui opera BLU Banca e in cui operava BPV prima della Fusione.

Non sono previste ulteriori modifiche allo Statuto Sociale della Società Incorporante in considerazione dell'esecuzione della Fusione.

In allegato al presente Progetto di Fusione (*sub* Allegato 1) viene riportato lo Statuto Sociale della Società Incorporante, nella versione che recepisce la predetta modifica all'Articolo 5, che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.

La Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Come base di calcolo, ai fini della determinazione del rapporto di cambio, si fa riferimento ai bilanci della Società Incorporante e della Società Incorporanda riferiti all'esercizio al 31 dicembre 2021, che sono stati utilizzati quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-*quater*, comma 2, Cod. Civ.: (i) quanto alla Società Incorporante, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dall'assemblea dei soci di BLU Banca in data 30 aprile 2022; (ii) quanto alla Società Incorporanda, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dall'assemblea dei soci di BPV in data 27 maggio 2022. Detti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Nel contesto della Fusione è stato determinato il seguente rapporto di cambio (di seguito, il "**Rapporto di Cambio**"):

n. 1 azioni di BLU Banca ogni n. 282 azioni di BPV

Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro.

La relazione degli organi amministrativi dell'Incorporanda e dell'Incorporante, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* Cod. Civ., che illustra e giustifica – sotto il profilo giuridico ed economico – il presente progetto ed il Rapporto di Cambio, insieme alla relazione dell'esperto comune, nominato ai sensi dell'art. 2501-*sexies*, quarto comma, Cod. Civ. dal Tribunale di Roma, avente ad oggetto la congruità del Rapporto di Cambio, saranno depositati in copia presso le sedi sociali delle Società Partecipanti alla Fusione per almeno 30 (trenta) giorni prima delle assemblee chiamate a pronunciarsi sulla Fusione, insieme alla restante documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* Cod. Civ. Si rimanda, pertanto, ai predetti documenti per maggiori dettagli in merito alla determinazione del Rapporto di Cambio.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

A seguito dell'esecuzione della Fusione, la Società Incorporante procederà all'emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, che verranno assegnate ai soci della Società Incorporanda sulla base del Rapporto di Cambio.

Qualora in applicazione del Rapporto di Cambio, spettasse agli azionisti della Società Incorporanda ricevere un numero non intero di azioni della Società Incorporante, questa ultima procederà - anche per il tramite degli intermediari depositari - all'assegnazione agli azionisti di BPV azioni BLU Banca fino a concorrenza del numero intero e di buoni frazionari negoziabili per le azioni possedute in numero inferiore a quello necessario sulla base del Rapporto di Cambio per l'assegnazione di un'azione intera. La Società Incorporante presterà, per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di inizio delle operazioni di assegnazione delle azioni, anche per il tramite degli intermediari depositari, la propria collaborazione per consentire agli azionisti portatori di buoni frazionari di acquistare o vendere i buoni frazionari necessari al fine di consentire l'assegnazione di un numero intero di azioni.

Al termine del periodo sopra indicato, i buoni frazionari non convertiti saranno rimborsati dalla Società Incorporante ad un controvalore calcolato sulla base delle metodologie valutative utilizzate ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le azioni della Società Incorporante, che verranno assegnate ai soci della Società Incorporanda in cambio delle azioni di BPV, avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori e i diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di Statuto Sociale, ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, quindi, alla data di efficacia della Fusione.

6. EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

A norma dell'art. 2504-*bis*, secondo comma, Cod. Civ., la Fusione avrà efficacia in corrispondenza del momento in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, secondo comma, Cod. Civ., ovvero dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di fusione.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla data di efficacia della Fusione. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DELLE AZIONI

Con riferimento alle Società Partecipanti alla Fusione non esistono categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni, per i quali sia previsto un trattamento particolare.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

La prospettata operazione di Fusione non contempla il riconoscimento di vantaggi particolari a beneficio degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

9. CONDIZIONI CUI SONO SUBORDINATI IL PERFEZIONAMENTO E L'EFFICACIA DELLA FUSIONE

La stipulazione dell'Atto di Fusione è sospensivamente condizionata (di seguito, le "**Condizioni Sospensive**"):

(i) al rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca d'Italia, rispettivamente, in relazione (i) alla Fusione ai sensi dell'articolo 57 del TUB e del Titolo III, Capitolo 4, Sezione I, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, come successivamente modificata e integrata e (ii) all'adozione del nuovo statuto sociale della Società Incorporante, ai sensi dell'art. 56 TUB e del Titolo III, capitolo 1, Sezione II, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, come successivamente modificata e integrata;

(ii) al positivo decorso del termine di 15 (quindici) giorni di cui al combinato disposto dell'art. 2503 Cod. Civ. e 57, terzo comma, TUB, senza alcuna opposizione da parte dei creditori delle Società Partecipanti alla Fusione; ovvero

(iii) in caso di opposizione alla Fusione, al verificarsi del precedente tra il raggiungimento di un accordo da parte di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione con il creditore opponente, ovvero la decisione del Tribunale competente che disponga che la Fusione abbia luogo nonostante l'opposizione alla Fusione.

***

Sono fatte salve le variazioni e/o le integrazioni al presente Progetto di Fusione e all'Allegato Statuto Sociale della Società Incorporante eventualmente richieste dalla Banca d'Italia ovvero, in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, a condizione che non ne vengano modificati in modo sostanziale i relativi contenuti.

Allegati:

1. Statuto Sociale dell'Incorporante.

Roma, lì 24 giugno 2022

BLU Banca S.p.A.

Firmato digitalmente da: Cesare Mirabelli
Data: 24/06/2022 10:04:15

Prof. Dott. Cesare Mirabelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Morciano di Romagna, lì _____

Banca Popolare Valconca S.p.A.

RONCI FABIO

Dott. Fabio Ronci

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Allegato 1. Statuto Sociale dell'Incorporante

Testo vigente (ALLEGATO "B" AL N. 38639/23349 DI REPERTORIO_09.03.2021)	Testo proposto
Art. 1 1. E' costituita la "Blu Banca S.p.A.", di seguito indicate per brevità anche semplicemente come Banca, che assume la forma di società per azioni". 2. La società fa parte del Gruppo Banca Popolare del Lazio; in tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. 3. Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.	**Art. 1** 1. E' costituita la "Blu Banca S.p.A.", di seguito indicate per brevità anche semplicemente come Banca, che assume la forma di società per azioni". 2. La società fa parte del Gruppo Banca Popolare del Lazio; in tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. 3. Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.
Art. 2 1. La Banca ha la sede sociale e la Direzione Generale a Roma. 2. Nell'osservanza delle vigenti disposizioni, la Banca può istituire, ovvero sopprimere sedi amministrative ed operative, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero. 3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci ove riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel Libro Soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.	**Art. 2** 1. La Banca ha la sede sociale e la Direzione Generale a Roma. 2. Nell'osservanza delle vigenti disposizioni, la Banca può istituire, ovvero sopprimere sedi amministrative ed operative, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero. 3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci ove riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel Libro Soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.
Art. 3 1. La durata della Banca è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.	**Art. 3** 1. La durata della Banca è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
Art. 4 1. La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, ai sensi delle leggi vigenti. A tale fine essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari	**Art. 4** 1. La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, ai sensi delle leggi vigenti. A tale fine essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari

consentiti, ivi compresi i servizi di investimento e relativi servizi accessori, come definiti e identificati dall'Art. 1 del D. Lgs. n. 58/1998, che, sulla base delle applicabili disposizioni regolamentari e di legge, la Banca è autorizzata a svolgere. La stessa può costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. 2. Nel rispetto delle vigenti e applicabili disposizioni di legge e regolamentari e delle prescrizioni della Banca d'Italia, la Banca eserciterà attività e servizi e porrà in essere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, locative e ipotecarie, necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale e ciò anche mediante assunzione di partecipazioni e interessenze in altre imprese, anche non bancarie, costituite o costituende. 3. La Banca opera al fine precipuo di favorire e contribuire a sviluppare le attività agricole, dell'itticoltura e pesca, artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende ed alle persone, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.	consentiti, ivi compresi i servizi di investimento e relativi servizi accessori, come definiti e identificati dall'Art. 1 del D. Lgs. n. 58/1998, che, sulla base delle applicabili disposizioni regolamentari e di legge, la Banca è autorizzata a svolgere. La stessa può costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. 2. Nel rispetto delle vigenti e applicabili disposizioni di legge e regolamentari e delle prescrizioni della Banca d'Italia, la Banca eserciterà attività e servizi e porrà in essere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, locative e ipotecarie, necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale e ciò anche mediante assunzione di partecipazioni e interessenze in altre imprese, anche non bancarie, costituite o costituende. 3. La Banca opera al fine precipuo di favorire e contribuire a sviluppare le attività agricole, dell'itticoltura e pesca, artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende ed alle persone, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
Art. 5 1. Il capitale sociale è di Euro 34.372.246,00 (trentaquattromilionitrecentosettantaduemiladuecentoquarantasei virgola zero zero) interamente versato e diviso in numero 498.531 (quattrocentonovantottomilacinquecentotrentuno) azioni prive di valore nominale. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge. 2. Le azioni sono ordinarie, nominative, indivisibili e non cointestabili, a norma di legge. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un solo voto. 3. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità dagli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile; ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. 4. Non è consentito ai soci il diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 2, del Codice Civile.	**Art. 5** 1. Il capitale sociale è di Euro 34.372.246,00 (trentaquattromilionitrecentosettantaduemiladuecentoquarantasei virgola zero zero) interamente versato e diviso in numero ~~498.531 (quattrocentonovantottomilacinquecentotrentuno)~~ 536.032 (cinquecentotrentaseimilatrentadue) azioni prive di valore nominale. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge. 2. Le azioni sono ordinarie, nominative, indivisibili e non cointestabili, a norma di legge. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un solo voto. 3. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità dagli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile; ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. 4. Non è consentito ai soci il diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 2, del Codice Civile.

5. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi. 6. In caso di morte di un socio, subentrano di diritto I suoi eredi o legatari. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.	5. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi. 6. In caso di morte di un socio, subentrano di diritto I suoi eredi o legatari. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.
Art. 6 1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con conferimento di crediti o beni in natura, quali in particolare aziende e/o rami d'azienda bancari e/o rapporti giuridici attivi e/o passivi inerenti l'esercizio della attività bancaria, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 30 settembre 2018, sino all'ammontare massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00). 2. Il verbale della deliberazione degli Amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto nel Registro delle Imprese nei termini di legge.	**Art. 6** 1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con conferimento di crediti o beni in natura, quali in particolare aziende e/o rami d'azienda bancari e/o rapporti giuridici attivi e/o passivi inerenti l'esercizio della attività bancaria, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 30 settembre 2018, sino all'ammontare massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00). 2. Il verbale della deliberazione degli Amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto nel Registro delle Imprese nei termini di legge.
Art. 7 1. Il sistema di amministrazione e controllo della società è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 del Libro V, Titolo V, capo V, Sez. VI-bis del Codice Civile. 2. Sono organi della società: - l'Assemblea degli azionisti; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente del Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Esecutivo, se istituito; - l'Amministratore Delegato, se nominato; - il Collegio Sindacale; - il Direttore Generale.	**Art. 7** 1. Il sistema di amministrazione e controllo della società è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 del Libro V, Titolo V, capo V, Sez. VI-bis del Codice Civile. 2. Sono organi della società: - l'Assemblea degli azionisti; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente del Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Esecutivo, se istituito; - l'Amministratore Delegato, se nominato; - il Collegio Sindacale; - il Direttore Generale.
Art. 8 1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria: - discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il rapporto dei sindaci; - nomina gli Amministratori e ne determina i compensi secondo quanto stabilito dal presente statuto; - nomina il Collegio Sindacale determinandone le retribuzioni; - delibera sull'affidamento del controllo contabile;	**Art. 8** 1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria: - discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il rapporto dei sindaci; - nomina gli Amministratori e ne determina i compensi secondo quanto stabilito dal presente statuto; - nomina il Collegio Sindacale determinandone le retribuzioni; - delibera sull'affidamento del controllo contabile;

- revoca, secondo le specifiche modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto, i componenti degli organi sociali; - approva il regolamento assembleare; - approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari; - delibera sugli altri oggetti di sua competenza posti all'ordine del giorno.	- revoca, secondo le specifiche modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto, i componenti degli organi sociali; - approva il regolamento assembleare; - approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari; - delibera sugli altri oggetti di sua competenza posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.	2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.
3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge.	3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge.
4. L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali seconda e terza convocazione. Le Assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nell'avviso per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date per le Assemblee successive.	4. L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali seconda e terza convocazione. Le Assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nell'avviso per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date per le Assemblee successive.
5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su uno o più quotidiani aventi diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su uno o più quotidiani aventi diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6. Il diritto ad intervenire all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolato dalle disposizioni di legge. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.	6. Il diritto ad intervenire all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolato dalle disposizioni di legge. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.
7. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, osservate le disposizioni di legge. La delega può essere conferita anche in calce al biglietto di ammissione.	7. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, osservate le disposizioni di legge. La delega può essere conferita anche in calce al biglietto di ammissione.

8. Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda o in terza convocazione, così come per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge. 9. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 10. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. 11. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli azionisti, assicurando in ogni caso la regolare tenuta dell'adunanza ai sensi del paragrafo che precede.	8. Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda o in terza convocazione, così come per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge. 9. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 10. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. 11. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli azionisti, assicurando in ogni caso la regolare tenuta dell'adunanza ai sensi del paragrafo che precede.
Art. 9 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti. 2. Il Presidente è assistito dal Segretario eletto dall'Assemblea e può proporre all'Assemblea la nomina di due Scrutatori fra gli Azionisti presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio previamente indicato dal Consiglio di Amministrazione. 3. Il Presidente dell'Assemblea: - constata il diritto di intervento, anche per delega; - accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita; - dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea. 4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 2375 del Codice Civile, sottoscritto dal Presidente, dagli Scrutatori, se nominati, dal Segretario o dal Notaio.	**Art. 9** 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti. 2. Il Presidente è assistito dal Segretario eletto dall'Assemblea e può proporre all'Assemblea la nomina di due Scrutatori fra gli Azionisti presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio previamente indicato dal Consiglio di Amministrazione. 3. Il Presidente dell'Assemblea: - constata il diritto di intervento, anche per delega; - accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita; - dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea. 4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 2375 del Codice Civile, sottoscritto dal Presidente, dagli Scrutatori, se nominati, dal Segretario o dal Notaio.
Art. 10	**Art. 10**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente.	1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: - l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Banca, nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo; - la determinazione dei principi per l'assetto generale della società e della struttura organizzativa della stessa, approvando e modificando i regolamenti interni e le procedure interne, nonché gli assetti contabili e di controllo della Banca; - l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato; - l'eventuale istituzione del Comitato Esecutivo; - la nomina del Direttore Generale e degli altri eventuali componenti la Direzione Generale, di eventuali comitati di dirigenti e responsabili di servizio, dei dirigenti e la revoca, sospensione e rimozione degli stessi; - l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere con parti correlate; - la redazione del bilancio d'esercizio e la sottoposizione all'Assemblea dei Soci; - la delibera del bilancio preventivo annuale; - l'acquisto e la cessione di qualsiasi partecipazione, aziende e/o rami d'aziende, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile; - l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento (ivi inclusi i comitati con funzioni di iniziativa e controllo nelle materie espressamente indicate dal D.lgs. 231/2001); - la nomina del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007; - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo; - la valutazione dell'idoneità dei membri del Consiglio di Amministrazione a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità temporale e, ove richiesta, della indipendenza.	2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: - l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Banca, nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo; - la determinazione dei principi per l'assetto generale della società e della struttura organizzativa della stessa, approvando e modificando i regolamenti interni e le procedure interne, nonché gli assetti contabili e di controllo della Banca; - l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato; - l'eventuale istituzione del Comitato Esecutivo; - la nomina del Direttore Generale e degli altri eventuali componenti la Direzione Generale, di eventuali comitati di dirigenti e responsabili di servizio, dei dirigenti e la revoca, sospensione e rimozione degli stessi; - l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere con parti correlate; - la redazione del bilancio d'esercizio e la sottoposizione all'Assemblea dei Soci; - la delibera del bilancio preventivo annuale; - l'acquisto e la cessione di qualsiasi partecipazione, aziende e/o rami d'aziende, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile; - l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento (ivi inclusi i comitati con funzioni di iniziativa e controllo nelle materie espressamente indicate dal D.lgs. 231/2001); - la nomina del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007; - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo; - la valutazione dell'idoneità dei membri del Consiglio di Amministrazione a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità temporale e, ove richiesta, della indipendenza.

E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 del Codice Civile, la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti: (i) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare,; (ii) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; (iii) l'istituzione, l'ordinamento, il trasferimento e la soppressione di filiali, sedi secondarie, agenzie, sportelli e rappresentanze; (iv) il trasferimento della sede sociale sul territorio nazionale; (v) quelle concernenti le fusioni e/o le scissioni nei casi di cui agli artt. 2505, e 2505-bis e 2505-ter del Codice Civile; nonché (vi) l'indicazione di quali tra gli Amministratori **abbiano** la rappresentanza della società.	E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 del Codice Civile, la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti: (i) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare,; (ii) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; (iii) l'istituzione, l'ordinamento, il trasferimento e la soppressione di filiali, sedi secondarie, agenzie, sportelli e rappresentanze; (iv) il trasferimento della sede sociale sul territorio nazionale; (v) quelle concernenti le fusioni e/o le scissioni nei casi di cui agli artt. 2505, e 2505-bis e 2505-ter del Codice Civile; nonché (vi) l'indicazione di quali tra gli Amministratori **abbiano** la rappresentanza della società.
3. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo (se costituito), all'Amministratore Delegato (se nominato), al Direttore Generale, al Condirettore Generale (se nominato), ai Vice Direttori Generali, a Comitati di Dirigenti e Responsabili di Servizio, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi nonché ai preposti alle dipendenze e ad altro personale.	3. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo (se costituito), all'Amministratore Delegato (se nominato), al Direttore Generale, al Condirettore Generale (se nominato), ai Vice Direttori Generali, a Comitati di Dirigenti e Responsabili di Servizio, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi nonché ai preposti alle dipendenze e ad altro personale.
4. Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile, salvo diversa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.	4. Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile, salvo diversa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.
5. Ciascun Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, è tenuto a dare notizia agli altri Amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.	5. Ciascun Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, è tenuto a dare notizia agli altri Amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
6. Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario.	6. Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario.
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbali trascritti in apposito Libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le copie certificate conformi e sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova nei confronti dei soci.	7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbali trascritti in apposito Libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le copie certificate conformi e sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova nei confronti dei soci.
Art. 11 1. La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici, di cui almeno uno indipendente in caso di nomina sino a cinque membri, di due nel caso di	**Art. 11** 1. La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici, di cui almeno uno indipendente in caso di nomina sino a cinque membri, di due nel caso di

nomina tra sei e nove membri e di tre nel caso di nomina tra dieci e undici membri. Fino all'adozione del prescritto Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 385/1993 si fa riferimento, in quanto compatibile, alla definizione di indipendenza contenuta nel codice di autodisciplina di Borsa Italiana relativo alle società quotate.	nomina tra sei e nove membri e di tre nel caso di nomina tra dieci e undici membri. Fino all'adozione del prescritto Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 385/1993 si fa riferimento, in quanto compatibile, alla definizione di indipendenza contenuta nel codice di autodisciplina di Borsa Italiana relativo alle società quotate.
2. Con apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione disciplina il proprio funzionamento e le modalità di accertamento e di valutazione dell'idoneità dei propri componenti a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, nonché i limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura. Tale accertamento è effettuato con cadenza annuale.	2. Con apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione disciplina il proprio funzionamento e le modalità di accertamento e di valutazione dell'idoneità dei propri componenti a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, nonché i limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura. Tale accertamento è effettuato con cadenza annuale.
3. All'Assemblea Ordinaria spetta di provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.	3. All'Assemblea Ordinaria spetta di provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Gli Amministratori sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato: a) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo; b) le liste presentate dai soci debbono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; c) ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; d) ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge, oppure da uno o più dirigenti della	4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Gli Amministratori sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato: a) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo; b) le liste presentate dai soci debbono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; c) ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; d) ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge, oppure da uno o più dirigenti della

società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro soci e aver diritto di intervenire a votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci unitamente alla lista devono presentare e/o recapitare presso la sede della società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea; e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera b), debbono essere depositate presso la sede della società, pena la ineleggibilità, il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e, sotto la propria responsabilità, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, nonché, per almeno tre candidati per ogni lista, il possesso del requisito di indipendenza. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di amministratore cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca, sempre ché risulti eletto, ogni variazione della situazione così dichiarata. Ciascun socio avente diritto al voto può votare una sola lista, pena l'annullamento del voto; all'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue: I. Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari a quello da eleggere diminuito di uno a seconda che siano da nominare tre membri, di due qualora siano da nominare da quattro a nove membri e di tre a seconda che siano da nominare da dieci a undici membri. II. Dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, viene eletto alla carica di Amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista nel caso di nomina di tre membri, ovvero vengono eletti alla carica di Amministratore i nominativi indicati ai primi due posti nel caso di nomina da quattro fino a nove membri, ovvero i nominativi indicati ai primi tre posti nel caso di nomina di dieci o undici membri. Nel caso di parità di voti tra le liste, prevalgono i candidati espressi dalla lista che è stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di	società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro soci e aver diritto di intervenire a votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci unitamente alla lista devono presentare e/o recapitare presso la sede della società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea; e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera b), debbono essere depositate presso la sede della società, pena la ineleggibilità, il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e, sotto la propria responsabilità, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, nonché, per almeno tre candidati per ogni lista, il possesso del requisito di indipendenza. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di amministratore cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca, sempre ché risulti eletto, ogni variazione della situazione così dichiarata. Ciascun socio avente diritto al voto può votare una sola lista, pena l'annullamento del voto; all'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue: I. Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari a quello da eleggere diminuito di uno a seconda che siano da nominare tre membri, di due qualora siano da nominare da quattro a nove membri e di tre a seconda che siano da nominare da dieci a undici membri. II. Dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, viene eletto alla carica di Amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista nel caso di nomina di tre membri, ovvero vengono eletti alla carica di Amministratore i nominativi indicati ai primi due posti nel caso di nomina da quattro fino a nove membri, ovvero i nominativi indicati ai primi tre posti nel caso di nomina di dieci o undici membri. Nel caso di parità di voti tra le liste, prevalgono i candidati espressi dalla lista che è stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi sia parità di detta percentuale,

capitale maggiore e ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci.	dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci.
III. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Amministratori, i candidati in ordine progressivo, come indicato nella lista presentata.	**III. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Amministratori, i candidati in ordine progressivo, come indicato nella lista presentata.**
IV. Nel caso in cui non sia presentata e ammessa, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie, alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o da altri soci nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui ai precedenti commi. Risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza assoluta, sino alla concorrenza del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere.	IV. Nel caso in cui non sia presentata e ammessa, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie, alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o da altri soci nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui ai precedenti commi. Risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza assoluta, sino alla concorrenza del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere.
V. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti secondo le modalità di cui al precedente punto.	V. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti secondo le modalità di cui al precedente punto.
f) se al termine delle votazioni non fossero nominati il o i Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al comma 1 del presente articolo, si procede ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso e che non presenti tali requisiti. Il candidato escluso è sostituito dal candidato successivo in ordine di numero di voti ricevuti avente i requisiti di indipendenza. Tale procedura è ripetuta anche per il secondo ed il terzo Consigliere eventualmente da nominare. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta di un socio. 5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.	f) se al termine delle votazioni non fossero nominati il o i Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al comma 1 del presente articolo, si procede ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso e che non presenti tali requisiti. Il candidato escluso è sostituito dal candidato successivo in ordine di numero di voti ricevuti avente i requisiti di indipendenza. Tale procedura è ripetuta anche per il secondo ed il terzo Consigliere eventualmente da nominare. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta di un socio. 5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

6. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. 7. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 8. Il venir meno dei requisiti di legge e/o di quelli richiesti dall'Autorità di Vigilanza costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore, contestata dal Consiglio con immediatezza nella riunione successiva all'acquisizione della notizia.	6. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. 7. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 8. Il venir meno dei requisiti di legge e/o di quelli richiesti dall'Autorità di Vigilanza costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore, contestata dal Consiglio con immediatezza nella riunione successiva all'acquisizione della notizia.
Art. 12 1. L'Assemblea - fermo restando il disposto dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile – determina l'indennità in misura fissa, unica o periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione. 2. L'Assemblea può fissare, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente, la corresponsione a ciascun Amministratore di medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio. 3. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata. 4. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni. 5. L'Assemblea approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, in coerenza con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo. 6. Inoltre l'Assemblea, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ove considerati personale più rilevante ai sensi della normativa di riferimento, superiore a quello di 1:1, ma comunque	**Art. 12** 1. L'Assemblea - fermo restando il disposto dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile – determina l'indennità in misura fissa, unica o periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione. 2. L'Assemblea può fissare, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente, la corresponsione a ciascun Amministratore di medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio. 3. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata. 4. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni. 5. L'Assemblea approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, in coerenza con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo. 6. Inoltre l'Assemblea, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ove considerati personale più rilevante ai sensi della normativa di riferimento, superiore a quello di 1:1, ma comunque

non eccedente il rapporto di 2:1, fermo che la proposta potrà ritenersi validamente approvata: (i) con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale; (ii) con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita. 7. La politica delle remunerazioni deve essere trattata come punto separato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.	non eccedente il rapporto di 2:1, fermo che la proposta potrà ritenersi validamente approvata: (i) con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale; (ii) con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita. 7. La politica delle remunerazioni deve essere trattata come punto separato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
Art. 13 1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri, il Presidente e uno o più Vice Presidenti, designando tra questi ultimi il Vice Presidente avente funzioni vicarie, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare. 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi ed in giudizio. 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri fra tutti gli organi e ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali Comitati interni. Ha compiti di impulso e di raccordo relativamente alla attività degli organi collegiali cui partecipa. 4. Convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno degli organi collegiali cui partecipa, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri ed ai sindaci. 5. In caso di urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato (se nominato), del Comitato Esecutivo (se costituito), ovvero del Direttore Generale o del Condirettore Generale (se nominato), decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva alla decisione assunta d'urgenza.	**Art. 13** 1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri, il Presidente e uno o più Vice Presidenti, designando tra questi ultimi il Vice Presidente avente funzioni vicarie, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare. 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi ed in giudizio. 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri fra tutti gli organi e ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali Comitati interni. Ha compiti di impulso e di raccordo relativamente alla attività degli organi collegiali cui partecipa. 4. Convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno degli organi collegiali cui partecipa, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri ed ai sindaci. 5. In caso di urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato (se nominato), del Comitato Esecutivo (se costituito), ovvero del Direttore Generale o del Condirettore Generale (se nominato), decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva alla decisione assunta d'urgenza.

6. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nell'ordine dal Vice Presidente vicario, dall'Amministratore Delegato (se nominato), o dal Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei quali subentra in caso di assenza o impedimento di tutti coloro che lo precedono nell'elenco. 7. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente vicario, dell'Amministratore Delegato (se nominato) o del Consigliere altrimenti designato dal Consiglio di Amministrazione costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. 8. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa a maggioranza dei suoi componenti, può eleggere un Presidente Onorario, senza limite d'età e di mandati, ed anche al di fuori dei suoi componenti, nella persona di chi abbia reso servigi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni consultive e di rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni autonoma funzione deliberativa.	6. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nell'ordine dal Vice Presidente vicario, dall'Amministratore Delegato (se nominato), o dal Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei quali subentra in caso di assenza o impedimento di tutti coloro che lo precedono nell'elenco. 7. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente vicario, dell'Amministratore Delegato (se nominato) o del Consigliere altrimenti designato dal Consiglio di Amministrazione costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. 8. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa a maggioranza dei suoi componenti, può eleggere un Presidente Onorario, senza limite d'età e di mandati, ed anche al di fuori dei suoi componenti, nella persona di chi abbia reso servigi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni consultive e di rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni autonoma funzione deliberativa.
Art. 14 Il Consiglio può, per determinate categorie di atti e di affari, autorizzare il Presidente a conferire procura, con relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa. Per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa corrente, il Consiglio può attribuire all'Amministratore Delegato se nominato o, al **Direttore Generale**, al Condirettore Generale (se nominato), ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a Impiegati la facoltà di firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di atti e di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, autorizzando il Presidente, ove necessario, a conferire formali procure.	**Art. 14** Il Consiglio può, per determinate categorie di atti e di affari, autorizzare il Presidente a conferire procura, con relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa. Per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa corrente, il Consiglio può attribuire all'Amministratore Delegato se nominato o, al **Direttore Generale**, al Condirettore Generale (se nominato), ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a Impiegati la facoltà di firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di atti e di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, autorizzando il Presidente, ove necessario, a conferire formali procure.
Art. 15 1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, sia in Italia che all'estero, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente e almeno una volta ogni due mesi. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale che ne abbiano fatto richiesta scritta al Presidente indicando gli argomenti da trattare. 2. La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente o di che ne fa le veci con lettera raccomandata	**Art. 15** 1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, sia in Italia che all'estero, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente e almeno una volta ogni due mesi. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale che ne abbiano fatto richiesta scritta al Presidente indicando gli argomenti da trattare. 2. La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente o di che ne fa le veci con lettera raccomandata

o fax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può essere effettuata anche utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.	o fax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può essere effettuata anche utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare e precisare il luogo, il giorno e l'ora di convocazione.	3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare e precisare il luogo, il giorno e l'ora di convocazione.
4. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere anche il Direttore Generale, il Condirettore Generale (se nominato), i Vice Direttori Generali, i Dirigenti ed altro personale tra i quali può essere nominato un Segretario.	4. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere anche il Direttore Generale, il Condirettore Generale (se nominato), i Vice Direttori Generali, i Dirigenti ed altro personale tra i quali può essere nominato un Segretario.
5. Fermo restando il potere dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, se nominato, ovvero del Condirettore Generale, se nominato, di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurata ai Consiglieri, con specifica disposizione del regolamento del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la facoltà di formulare proposte agli organi collegiali per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.	5. Fermo restando il potere dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, se nominato, ovvero del Condirettore Generale, se nominato, di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurata ai Consiglieri, con specifica disposizione del regolamento del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la facoltà di formulare proposte agli organi collegiali per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.
6. Nelle adunanze in cui il Consiglio sia chiamato a deliberare su argomenti che, a giudizio del Presidente, rivestono carattere di particolare riservatezza, le funzioni di Segretario sono affidate ad un componente del Consiglio.	6. Nelle adunanze in cui il Consiglio sia chiamato a deliberare su argomenti che, a giudizio del Presidente, rivestono carattere di particolare riservatezza, le funzioni di Segretario sono affidate ad un componente del Consiglio.
7. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante.	7. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante.
8. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso deve essere assicurata e di ciò deve essere dato conto nel verbale: a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, di esprimere	8. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso deve essere assicurata e di ciò deve essere dato conto nel verbale: a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, di esprimere

oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria; c) la contestabilità dell'esame delle deliberazioni. 9. Nel caso di cui al precedente comma, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura del verbale. 10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, qualora anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci Effettivi. 11. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore presente più anziano di età. 12. Il voto non può essere dato in rappresentanza. 13. Le votazioni si fanno per voto palese.	oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria; c) la contestabilità dell'esame delle deliberazioni. 9. Nel caso di cui al precedente comma, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura del verbale. 10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, qualora anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci Effettivi. 11. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore presente più anziano di età. 12. Il voto non può essere dato in rappresentanza. 13. Le votazioni si fanno per voto palese.
Art. 16 1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, I limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe. 2. Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio. 3. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni dieci giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo. 4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza di diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari. 5. Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.	**Art. 16** 1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, I limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe. 2. Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio. 3. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni dieci giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo. 4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza di diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari. 5. Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

6. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale. 7. Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo. 8. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale, sono svolte da quest'ultimo. 9. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire a suoi componenti deleghe specifiche in relazione a particolari settori di attività. 10. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. 11. Gli organi delegati dal Consiglio di Amministrazione possono a loro volta delegare i propri poteri, nei limiti della propria competenza e delle attribuzioni delegate agli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione, ad altri soggetti facenti parte del personale della Banca. 12. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.	6. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale. 7. Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo. 8. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale, sono svolte da quest'ultimo. 9. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire a suoi componenti deleghe specifiche in relazione a particolari settori di attività. 10. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. 11. Gli organi delegati dal Consiglio di Amministrazione possono a loro volta delegare i propri poteri, nei limiti della propria competenza e delle attribuzioni delegate agli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione, ad altri soggetti facenti parte del personale della Banca. 12. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
Art. 17 1. Il Collegio Sindacale, unitamente al proprio Presidente, è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. 2. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.	**Art. 17** 1. Il Collegio Sindacale, unitamente al proprio Presidente, è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. 2. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

3. I sindaci possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale di **Roma**, sentito l'interessato.	3. I sindaci possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale di **Roma**, sentito l'interessato.
4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
5. Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, avvalendosi dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Collegio. A tali fini, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti debbono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5, c.c.	5. Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, avvalendosi dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Collegio. A tali fini, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti debbono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5, c.c.
6. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possono costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.	6. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possono costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.
7. Non possono essere nominati sindaci e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai sindaci i limiti di cumulo e le incompatibilità degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.	7. Non possono essere nominati sindaci e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai sindaci i limiti di cumulo e le incompatibilità degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
8. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società dell'eventuale gruppo o dell'eventuale conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.	8. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società dell'eventuale gruppo o dell'eventuale conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
9. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente	9. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente

normativa, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.	normativa, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
10. Con periodicità annuale e secondo procedure stabilite nel Regolamento del Collegio sindacale, il Collegio verifica la propria adeguatezza ai compiti assegnatigli, in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca. Costituisce oggetto di tale attività di verifica anche la professionalità, la disponibilità di tempo, l'indipendenza ed il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di ciascun sindaco.	10. Con periodicità annuale e secondo procedure stabilite nel Regolamento del Collegio sindacale, il Collegio verifica la propria adeguatezza ai compiti assegnatigli, in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca. Costituisce oggetto di tale attività di verifica anche la professionalità, la disponibilità di tempo, l'indipendenza ed il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di ciascun sindaco.
11. Il compenso spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.	11. Il compenso spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.
12. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	12. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
13. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli interventi dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.	13. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli interventi dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.
Art. 18 1. Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.	**Art. 18** 1. Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta.	2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta.
3. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci e aver il diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure autenticata uno o più Dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.	3. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci e aver il diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure autenticata uno o più Dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.
4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di sindaco cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca, sempre ché risulti eletto, ogni variazione della situazione così dichiarata.	4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di sindaco cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca, sempre ché risulti eletto, ogni variazione della situazione così dichiarata.
5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.	5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.

6. Ogni socio può votare una sola lista. 7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci Effettivi e uno Supplente; b) il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa; c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci. 8. La Presidenza del Collegio spetta al candidato indicato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. 9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista. 10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa, nel rispetto delle norme di legge regolamentari o statutarie alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente, vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma quattro. Si procede nel medesimo modo per i restanti Sindaci qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere.	6. Ogni socio può votare una sola lista. 7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci Effettivi e uno Supplente; b) il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa; c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci. 8. La Presidenza del Collegio spetta al candidato indicato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. 9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista. 10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa, nel rispetto delle norme di legge regolamentari o statutarie alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente, vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma quattro. Si procede nel medesimo modo per i restanti Sindaci qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere.
Art. 19 1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea	**Art. 19** 1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea

successiva, I supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati. 2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge. 4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli sindaci, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo: a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in assenza di liste, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo; b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto da lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo ove possibile e secondo l'ordine progressivo tra I candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure in mancanza tra i candidati che erano stati in altra lista di minoranza risultata seconda, purché questi abbia confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la prima candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisisti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale; ove non sia possibile procedere come indicato ai punti precedenti, la nomina dei sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presenti nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.	successiva, I supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati. 2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge. 4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli sindaci, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo: a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in assenza di liste, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo; b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto da lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo ove possibile e secondo l'ordine progressivo tra I candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure in mancanza tra i candidati che erano stati in altra lista di minoranza risultata seconda, purché questi abbia confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la prima candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisisti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale; ove non sia possibile procedere come indicato ai punti precedenti, la nomina dei sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presenti nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.
Art. 20 1. Il controllo contabile sulla Società viene esercitato da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominata dall'Assemblea su proposta	**Art. 20** 1. Il controllo contabile sulla Società viene esercitato da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominata dall'Assemblea su proposta

del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea procede anche alla determinazione del corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che in ogni caso, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 39/2010, deve avere una durata non rinnovabile pari a nove esercizi sociali. 2. La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale: a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. 3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. 4. La società di revisione deve possedere per tutta la durata del proprio mandato i requisiti di legge, in difetto dei quali decade di diritto dall'incarico. In caso di decadenza della società di revisione, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di una nuova società di revisione. 5. La società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del nono esercizio sociale successivo.	del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea procede anche alla determinazione del corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che in ogni caso, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 39/2010, deve avere una durata non rinnovabile pari a nove esercizi sociali. 2. La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale: a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. 3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. 4. La società di revisione deve possedere per tutta la durata del proprio mandato i requisiti di legge, in difetto dei quali decade di diritto dall'incarico. In caso di decadenza della società di revisione, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di una nuova società di revisione. 5. La società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del nono esercizio sociale successivo.
Art. 21 1. La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, eventualmente da un Condirettore Generale (qualora nominato), da uno o più Vice Direttori Generali e dagli altri componenti la Direzione Generale eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni e le competenze. 2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale; esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed è preposto alla gestione degli affari correnti e del personale, esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; partecipa alle riunioni del	**Art. 21** 1. La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, eventualmente da un Condirettore Generale (qualora nominato), da uno o più Vice Direttori Generali e dagli altri componenti la Direzione Generale eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni e le competenze. 2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale; esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed è preposto alla gestione degli affari correnti e del personale, esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; partecipa alle riunioni del

Consiglio di Amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea. 3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Condirettore Generale ovvero dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione. 4. I Vice Direttori Generali fanno capo, nell'esercizio delle loro funzioni, al Direttore Generale, coadiuvando lo stesso, nei limiti delle funzioni e competenze agli stessi attribuiti, nella sovrintendenza della struttura aziendale e nella gestione degli affari sociali. 5. I Vice Direttori Generali possono delegare - d'intesa con il Direttore Generale - determinati poteri a loro spettanti al personale dipendente della Banca, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio. 6. La firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.	Consiglio di Amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea. 3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Condirettore Generale ovvero dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione. 4. I Vice Direttori Generali fanno capo, nell'esercizio delle loro funzioni, al Direttore Generale, coadiuvando lo stesso, nei limiti delle funzioni e competenze agli stessi attribuiti, nella sovrintendenza della struttura aziendale e nella gestione degli affari sociali. 5. I Vice Direttori Generali possono delegare - d'intesa con il Direttore Generale - determinati poteri a loro spettanti al personale dipendente della Banca, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio. 6. La firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.
Art. 22 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno. 2. L'utile netto verrà ripartito come segue: a) il 5% alla riserva legale e fino a quando la stessa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale; b) il restante utile netto, come sarà stabilito in apposita delibera dell'Assemblea, predisposta e presentata alla stessa dal Consiglio di Amministrazione, verrà ripartito, preliminarmente nel rispetto dei seguenti criteri: 1. fra tutte le azioni a titolo di dividendo; 2. ad incremento di ulteriori riserve. 3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea. 4. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di	**Art. 22** 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno. 2. L'utile netto verrà ripartito come segue: a) il 5% alla riserva legale e fino a quando la stessa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale; b) il restante utile netto, come sarà stabilito in apposita delibera dell'Assemblea, predisposta e presentata alla stessa dal Consiglio di Amministrazione, verrà ripartito, preliminarmente nel rispetto dei seguenti criteri: 1. fra tutte le azioni a titolo di dividendo; 2. ad incremento di ulteriori riserve. 3. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera conforme dell'Assemblea Ordinaria, può destinare una quota dell'utile risultante dal bilancio di esercizio a iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio in cui opera la Banca. ~~3.~~ 4. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione

Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Banca, con imputazione al fondo di riserva.	sull'andamento della gestione sociale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea. ~~4.~~ 5. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Banca, con imputazione al fondo di riserva.
Art. 23 1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria dei Soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.	**Art. 23** 1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria dei Soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Art. 24 1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.	**Art. 24** 1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.